

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 3 LUGLIO 2000

N. 77

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO (Brindisi)
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. a. 132 str. del 8-7-1992**

Pag. 3814

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (Brindisi)
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel
B.U. n. 89 del 9-5-1992**

Pag. 3818

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli enti locali

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO (Brindisi)

Modifiche STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 132 str. del 8-7-1992

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

Provincia di Brindisi

MODIFICHE AL VIGENTE STATUTO COMUNALE

Art. 1
AUTONOMIA

1° comma - è aggiunto dopo il primo periodo il seguente:

“Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.”

Art. 2
FUNZIONI

1° comma - sono aggiunte dopo il secondo periodo le seguenti parole: “Secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonomia dei cittadini e delle loro formazioni sociali.”

Art. 3
FINALITÀ ISTITUZIONALI

Aggiungere alla lett. o) del presente art. il seguente periodo: “attraverso l’istituzione di apposita commissione che sarà disciplinata da specifico regolamento;”

Art. 9/Bis
REGOLAMENTI OBBLIGATORI

1° comma - lett. n) viene soppressa la parola “consultivo”.

È INSERITO IL SEGUENTE NUOVO ARTICOLO 11/BIS

Art. 11/bis
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. È istituita la presidenza elettiva del Consiglio composto dal Presidente e dal Vice Presidente nominati nel suo seno dal Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei componenti.

2. In sede di prima applicazione, l’elezione del Pre-

sidente e del Vice Presidente avvengono nella 1ª seduta del Consiglio, convocata dopo l’entrata in vigore di questa norma.

Art. 12
FUNZIONI DI INDIRIZZO
POLITICO-AMMINISTRATIVO

1° comma - lett. b) vengono soppresse le seguenti parole: “l’ordinamento degli uffici, del personale e dell’organizzazione amministrativa dell’Ente,”.

Art. 16
PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Il comma 9° viene sostituito dal seguente: “I Consiglieri comunale che non intervengono alle sessioni sia ordinarie che straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturato da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.”

Art. 17
I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

3° comma - sostituire la parola Sindaco con le seguenti:

“Presidente del Consiglio Comunale”.

4° comma - sostituire la parola Sindaco con le seguenti:

“Presidente del Consiglio comunale”.

Art. 18
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

5° comma - sostituire la parola Sindaco con le seguenti:

“Presidente del Consiglio Comunale”.

Art. 20
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

2° comma - 1° periodo - aggiungere dopo la parola Sindaco le seguenti: “Sino alla nomina del Presidente del Consiglio”. 2° comma - 3° periodo - sostituire la parola Sindaco con le seguenti: “Presidente del Consiglio Comunale”.

Art. 21

COMMISSIONI SPECIALI

Dopo il 2° comma sono aggiunti i seguenti commi:

3° comma: È attribuita alle opposizioni la presidenza della Commissione consiliare di indagine e di quelle altre che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzione di controllo e di garanzia. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura del Presidente, alla quale partecipano solo i consiglieri della minoranza. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo di commissione.

4° comma - Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, e dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

È INSERITO IL SEGUENTE NUOVO ARTICOLO
21 BIS

Art. 21/bis

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazione, cultura e spettacolo, pubblica amministrazione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

È INSERITO IL SEGUENTE NUOVO ARTICOLO
21 TER

Art. 21/ter

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento e quelle delle Commissioni Consiliari istruttorie eventualmente previste, in conformità ai seguenti principi:

- gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo al consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio; in caso di urgenza, la consegna dovrà aver luogo almeno quarantotto ore prima di quella fissata per la riunione;
- la riunione è valida con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco;
- nessun argomento può essere posto in discussione

se non sia stata assicurata ad opera della presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, A tal fine le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono consegnate al Presidente almeno sei giorni prima della seduta, per iniziativa dell'apicale responsabile;

- il Presidente ha poteri di convocazione, sentito il Sindaco, e di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio, deve essere motivato;
- è fissato il periodo di tempo da dedicare, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni;
- è previsto il tempo massimo per gli interventi individuali, per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- il Vice Sindaco di estrazione esterna non ha diritto di voto quando partecipa alle sedute in luogo del Sindaco.

Art. 22

COMPOSIZIONE

Il 1° comma è sostituito dal seguente: "La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di quattro assessori nominati dal Sindaco".

2° comma - vengono soppresse le parole: "del Comune".

Art. 23

ELEZIONE

Il 2° comma è soppresso.

Art. 24

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Aggiungere il seguente comma:

6° comma: La Giunta autorizza il Sindaco ad introdurre o resistere ad una azione giudiziaria, provvede alla nomina del difensore dell'Amministrazione Comunale. La Giunta provvede, altresì, alla nomina dei componenti delle Commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso ed i membri delle Commissioni di concorso. La Giunta è inoltre competente ad accettare lascii o donazioni, propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Ente e persone, approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale. Nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale. Approva gli accordi di contrattazione decentrata e il PEG.

Le relazioni finali di gestione, nonché i rapporti finali e conclusivi del nucleo di valutazione relativi alla gestione amministrativa dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 29
RUOLO E FUNZIONI

2° comma - il primo periodo è soppresso.

3° comma - È sostituito dal seguente: “Il Sindaco per particolari esigenze organizzative può avvalersi di consiglieri comunali, per l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovraindendenza e alla esecuzione degli atti”.

È INSERITO IL SEGUENTE NUOVO ARTICOLO
29 BIS

Art. 29/bis
DISCUSSIONE PROGRAMMA DI GOVERNO E
PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO ALLA
DEFINIZIONE, ALL’ADEGUAMENTO E ALLA
VERIFICA

1. Il Sindaco entro due mesi dalla prima seduta, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e pluriennale.

4. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del D. Lgs, n. 77/95.

5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 32
POTERI D’ORDINANZA

Il 1° comma è soppresso.

Art. 32/bis
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, DECADENZA,
SOSPENSIONE E DECESSO DEL SINDACO

Il 2° comma è sostituito dal seguente: “Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario”.

Art. 34
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
ALL’AMMINISTRAZIONE

I commi 3°, 4° e 5° vengono soppressi.

È INSERITO IL NUOVO ARTICOLO 34 BIS

Art. 34/bis
ISTANZA

Chiunque singolo o associato può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa. La risposta, scritta, deve essere motivata e consegnata ai proponenti entro trenta giorni dal deposito.

È INSERITO IL NUOVO ARTICOLO 34 TER

Art. 34/ter
PETIZIONE

Un numero di cittadini non inferiore a 100, può rivolgersi al Sindaco per sollecitare l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre esigenze di natura collettiva.

La petizione deve contenere il testo della questione con in calce la firma dei proponenti e deve essere inoltrata al Sindaco, il quale ne invia, immediatamente, copia a tutti i gruppi consiliari.

L’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

È INSERITO IL NUOVO ARTICOLO 34 QUATER

Art. 34/quater
PROPOSTE

Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l’adozione o la revoca di atti amministrativi di competenza dell’ente, e tali proposte sono sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e del suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell’organo competente ai gruppi presenti nel Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.

L’organo competente sentiti i proponenti deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

VENGONO SOPPRESSI GLI ARTT. 38 E 39.

Art. 40
REFERENDUM

L’art. 40 viene integrato dai seguenti commi: 1° comma - Un numero di elettori residenti, non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali, può chiedere che vengano indetti referendum su tutte le materie di competenza comunale;

3° comma - Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

- Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta firme, lo svolgimento delle consultazioni, le loro validità e la proclamazione del risultato.
- Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione i risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto dello stesso.
- La consultazione referendaria non è valida se non partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto.

VENGONO SOPPRESSI GLI ARTT.

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

Art. 55

L'AZIONE SOSTITUTIVA

1° comma - aggiungere dopo la parola valere le seguenti: "in giudizio".

1° comma - aggiungere dopo la fine del 1° periodo il seguente 2° periodo: "Se il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, le spese, in caso di soccombenza, sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore".

Art. 59

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il 1° comma è sostituito dal seguente: "Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica di controllo e di indirizzo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale (in caso di sua nomina da parte del Sindaco) e ai responsabili degli uffici e dei servizi".

Art. 59/bis

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE - DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

L'art. 59/bis viene sostituito dai seguenti comma:

1° comma - Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal C.C.N.L. e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professio-

nalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2° comma - Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3° comma - Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali e finanziati dal Comune.

Art. 59/quarter

COMPITI E FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Aggiungere il seguente comma:

4° cOmma - I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le Commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara, gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono all'autenticazione e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/90;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco, Assessori, dal Direttore generale e dal Segretario Comunale;
- j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore, dal Sindaco, dagli Assessori e dal Segretario Comunale;

- l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- m) Rispondono nei confronti del Sindaco, Assessori, Direttore generale e Segretario Comunale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 59/sexies

PARERI SULLE PROPOSTE ED ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI

1° comma - Sopprimere le parole: "Il segretario Comunale".

3° comma Sostituire la parola "interna" con "esterna".

3° comma sopprimere le seguenti parole: "e vengono fatti propri dal segretario Comunale per quanto di sua competenza".

Art. 60

RUOLO E FUNZIONI

Il Segretario Comunale viene nominato dal Sindaco non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco - decorsi i quali il Segretario è confermato.

2° comma - Sopprimere l'ultimo periodo.

5° comma - alla lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: "per la copertura dei posti apicali, nonché per la copertura dei posti qualifica inferiore in caso di incompatibilità del responsabile di servizio".

5° comma - alla lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: "in caso di assenza o di incompatibilità del responsabile di servizio".

VIENE AGGIUNTO IL SEGUENTE 7° COMMA

7° comma - egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predisporre sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale. Coerentemente con gli indirizzi funzionali stabili dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività degli uffici e del personale a essi proposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- j) approva in via definitiva i verbali di gara, d'appalto e di concorso.

Art. 81

ENTRATA IN VIGORE

Il 3° comma è sostituito dal seguente:

3° comma - Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (Brindisi)

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 89 del 9-5-1992.

CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA

Provincia di Brindisi

STATUTO

Parte Prima

ORDINAMENTO

TITOLO I°

Principi Fondamentali

Art. 1

II COMUNE

Il Comune di Francavilla Fontana è Ente territoriale, autonomo, della Repubblica Italiana.

Rappresenta e tutela gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico e concorre, al rinnovamento della società e dello Stato.

Gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e nei limiti fissati dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

È titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

Esercita le funzioni mediante i propri organi secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 2 TERRITORIO

Il Comune di Francavilla Fontana esteso per Km. 177,45 è delimitato dai confini con i Comuni di Ceglie Messapica, Grottaglie, Latiano, Manduria, Oria S.Marzano di S.Giuseppe, S. Michele Salentino, Sava e Villa Castelli.

Comprende i seguenti rioni: Ascoli, Borgo Croce, Cappuccini, Casalvetere, Cavallerizza, Cretarossa, Graziosa, Lavaturo, Paludi, Peraro, Peschiera, Pozzi del Carmine, Roccella, San Biagio, Sant'Eligio, S.Lorenzo, S.Salvatore, S.Sebastiano.

Comprende le seguenti contrade dell'agro: Acqua salsa, Altavilla, Antonio (Santo), Appia caca cantoniera, Archi Vecchi, Arma di Trau, Ascoli, Bax, Bebùnificio, Bontempo, Bottari, Cadetto inferiore, Cadetto superiore, Cagnione Calascione, Calò Nuovo, Calò Vecchio, Canali (S.Pietro), Candita (Santa), Caniglia, Cantagallo, Capece, Capitanessa, Capitolo, Capodosso, Cappuccini, Caprario, Carloto, Casalicchio, Casalino, Casalvetere, Casa resta, Case Vecchie, Caselli, Cavallerizza, Cavalli, Centorizzi, Chiarastella, Cicoria, Ciona, Cistonaro Piccolo, Cistonero Grange, Clemente (Masseria), Consolazione, Cornola, Cretarossa, Dell'Aglio (Paolo), Delle Grazie (Madonna), Del Prete, Difesa, Di Noi Inferiore (Carlo), Di Noi Superiore (Carlo), Donna Laura, Donnannella, Fasana, Fergola, Feudo Inferiore, Feudo Superiore, Fontanelle, Forachiello, Forago, Forleo Inferiore, Forelo Superiore, Fortuna (Masseria), Fumagalli, Fumega, Fusi, Giovannella, Girola, Giulio (Don), Granafé, Grappone, Graziosa, Guardiola, Iazzo Clemente, Immacolatella, Infrasca, Ingegna, La Franca, Laio, Lamalupa, La Morte, Lamendola (Pezza), Laura (Donna), Lavaturo, La Volpe, Lazzaretto, Livinio (Santo), Lo Barco, Lorenzo (San), Luca Piccolo (Don), Luca Grande (Don), Macchitella, Madonna dei Grani, Madonna delle Grazie, Mammamea, Maracciccappa, Masicchio, Masseria Nuova, Massimiano, Matroccolo, Mogavero, Monacelle, Monteciminello, Montye La Conca, Montespilato, Monti, Monticello, Padalino, Padreterno, Padri, Padula, Pagliarone, Pallone, Palmarino, Palmo, Paludi, Panemolle, Pane e Passole, Pantano, Pantafolle, Paritiello, Pendenelle, Peraro, Periti (Masseria), Pernicocca, Peschiera, Petrosa, Pezza Bionda, Pezza della Madonna, Pigna, Pozzi del Carmine, Piscarano, Poggio Caroli, Poggio Quaglietta, Poggio Rizzo, Potente, Precettore, Pupini, Raganella, Reale, Rinalda, Roccella, Rosea, Salinari (Masseria), Salita Cecilia, Santa Croce inferiore, Salita croce Superiore, Schiavoncella, Sciaiani, Sentina (Pezza), Sierro (Masseria), Spadone (Campo Aeronautica Militare), Specchia Tarantina Piccola, Specchia Tarantina Grange, Spirito Santo, Termitone, Tiberito, Tibitone, Todaro (Santo), Torretta, Torricella, Tramarulo, Tredicina, Trentavagnumi, Visciglie, Vizzo, Zammarico.

La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione a condizione che la popolazione interessata venga sentita con Refe-

rendum Popolare.

Art. 3 RAPPRESENTANZA (Sede - Gonfalone - Stemma)

Il Comune di Francavilla Fontana si fregia del titolo di Città conferitagli in data 19 aprile 1788 con Decreto Dispaccio del Re delle due Sicilie.

Il comune ha sede presso il Palazzo di Città in Via Municipio n. 4, Castello degli Imperiali dove hanno sede e svolgono la propria attività istituzionale gli Organi elettivi e burocratici nonché le Commissioni Consiliari del Comune.

In via eccezionale, e per esigenze particolari, le riunioni degli Organi e delle Commissioni possono svolgersi in locali diversi del Palazzo di Città (se preventivamente previste da specifiche norme regolamentari).

Elementi distintivi del Comune sono lo Stemma ed il Gonfalone: "d'argento, all'albero di ulivo con la chiama verde e con il tronco al naturale, nodrito a metà altezza nella campagna di verde, attraversante, la campagna caricata dalle lettere maiuscole F e V, una a sinistra, l'altra a destra, di nero. Ornamenti esteriori da Città".

Art. 4 LO STATUTO

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dai principi fissati dalle leggi generali dello Stato. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

Lo Statuto è approvato dal C.C con le modalità stabilite dal 3° comma dell'art. 4 della legge 8-6-1990, n. 142.

Lo Statuto dovrà garantire la partecipazione democratica dei cittadini all'attività politica amministrativa del Comune.

Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della Società assicurando costante coerenza tra la normativa statale e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità francavillese.

La revisione dello Statuto è deliberata dal C.C. con le stesse modalità che la legge dispone per la sua approvazione.

Art. 5 FINALITÀ DEL COMUNE

Il Comune ispira la propria azione ai principi della partecipazione popolare della solidarietà, della libertà e della giustizia sociale indicati dalla costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione.

Conforma le scelte di politica amministrativa ai principi della imparzialità, del buon andamento, della trasparenza e della pubblicità in ogni fase del procedi-

mento, salvaguardia i diritti fondamentali del cittadino.

Allo scopo di garantire il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità:

- a) valorizza le vocazioni tradizionali, nonché quelle produttive e quelle culturali;
- b) assicura la funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, nei settori produttivi promuovendo lo sviluppo di forme di associazionismo e cooperazione;
- c) concorre a realizzare un sistema di sicurezza sociale idoneo a venire incontro ad ogni forma di disagio personale e sociale;
- d) favorisce ogni iniziativa diretta a concretizzare la realizzazione di opportunità occupazionali, con particolare attenzione al mondo giovanile e alle donne determinando anche con specifiche azioni positive condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;
- e) si impegna ad attuare la parità giuridica, sociale ed economica della donna, anche al fine di realizzare l'uguaglianza morale dei coniugi;
- f) attua forme concrete di sostegno alla famiglia;
- g) riconosce e favorisce l'azione responsabile delle formazioni sociali, religiose e del volontariato, portatori di interessi ed istanze di rilevanza sociale, in attuazione delle scelte programmatiche del Comune;
- h) Promuove le attività sportive e ricreative quale strumento di sviluppo sociale, psico-fisico e pedagogico del cittadino nonché le attività musicali, di prosa e di spettacolo in genere tendenti a valorizzare tradizioni e folklore;
- i) Attua forme concrete di incentivazione dell'artigianato e del turismo;
- j) Tutela e valorizza la natura e l'ambiente, ivi compresi i servizi e le infrastrutture a difesa del suolo, del paesaggio, delle risorse idriche ed energetiche, dell'intero ecosistema;
- k) Ripudia ogni forma di discriminazione, di violenza e limitazione della libertà personale;
- l) Accoglie e sostiene l'integrazione sociale di popoli e culture diverse;
- m) promuove la difesa dell'infanzia, l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e l'effettiva partecipazione alla vita della città dei portatori di handicap e degli anziani;
- n) adotta di propria iniziativa ovvero per iniziativa popolare, nelle materie di competenza carte dei diritti e dei doveri dei cittadini.

ART. 6

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva è istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi con il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

- politica ambientale; - Sport e tempo Libero;
- rapporti con l'associazionismo;
- cultura e spettacolo;
- pubblica istruzione;
- problematiche relative ai minori;
- rapporti con l'UNICEF e diritti dell'infanzia;

Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

ART. 7

LE FUNZIONI

Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della regione le funzioni ad esso attribuite o delegate.

In particolare, al Comune spettano le funzioni concernenti:

- a) la pianificazione urbanistica del territorio comunale e la disciplina edilizia;
- b) la realizzazione ed il funzionamento e manutenzione delle infrastrutture e dei servizi pubblici di preminente interesse della collettività comprese le funzioni relative all'edilizia di culto e di quanto previsto dall'art. 37 del decreto lgs. n. 96/1999;
- c) la conservazione, il recupero ed il riuso del patrimonio pubblico e privato;
- d) l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- e) la disciplina dei servizi di trasporto o da noleggio e dei servizi di piazza;
- f) gli interventi in occasione di calamità pubbliche;
- g) il controllo e la vigilanza sugli interventi pubblici e privati di trasformazione urbanistica, ed edilizia del territorio comunale;
- h) l'attività polizia amministrativa per tutte le funzioni di propria competenza;
- i) la organizzazione e la erogazione dei servizi sociali con particolare attenzione alle problematiche degli anziani, dei portatori di handicap, dei minori, delle famiglie, dei giovani esposti alla devianza, dei disadattati e di tutte le persone abisognevole di assistenza compresa la concessione di benefici economici di legge previsti per gli invalidi civili;
- j) i servizi erogati nei settori della scuola, della formazione professionale, della igiene e della sanità pubblica;
- k) la promozione di attività di prosa, musicali e cinematografiche;
- l) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, librario, monumentale, archeologico, artistico, paleo-etnologico ed etno-antropologico;
- m) la promozione delle attività culturali, con particolare riguardo ai musei, alle biblioteche ed alle pinacoteche;
- n) l'impegno ad apprestare e gestire aree attrezzate per favorire l'insediamento di attività produttive sul territorio comunale;
- o) la disciplina delle attività commerciali in applicazione del decreto legislativo 114/98 e della legge

regionale n. 24 del 4-8-1999, ivi compresi i mercati e le fiere;

- p) la promozione di attività intese ad ottimizzare le risorse in agricoltura;
- q) la tutela dei consumatori mediante il controllo annonario e la vigilanza sui prezzi amministrativi;
- r) la valorizzazione del patrimonio comunale e di tutti i beni di uso pubblico;
- s) la promozione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo economico e civile della Comunità.

Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dall'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART. 8 PROGRAMMAZIONE

Per il perseguimento delle sue finalità e per l'esercizio delle sue funzioni il Comune impronta la sua azione al metodo della programmazione garantendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla elaborazione di piani e Progetti.

In particolare, il Comune:

- a) favorisce forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati;
- b) attua il più ampio decentramento dei servizi nel pubblico interesse istituendo, ove opportuno. Delegazioni comunali nei quartieri a più alta densità abitativa;
- c) si riserva la facoltà di articolare il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento;
- d) valorizza le libere formazioni associative di rappresentanza degli interessi reali dei quartieri e/o delle contrade;
- e) coopera, concorre e partecipa, con altri Enti locali e con la Regione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
- f) si conforma, ai criteri ed alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica della pianificazione territoriale.

ART. 9 SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.

Coordina e regola le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.

Promuove programmi atti a favorire lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare la qualificazione professionale e l'occupazione giovanile e femminile.

Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

Promuove lo sviluppo dell'artigianato al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

Attua la migliore sinergia tra fasi produttive e fasi commerciali attraverso opportuni interventi di carattere informativo, promozionale ed infrastrutturale collaborando con la regione e con la provincia e con altri enti territoriali attraverso la conferenza dei servizi.

Promuove idonei interventi per la protezione dell'ambiente; e della natura d'intesa con la Regione e la Provincia e le associazioni di protezione ambientale.

Provvede al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale ed al rilascio delle autorizzazioni per il loro svolgimento.

ART. 10 ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Il Comune, determina, per quanto di Competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale una politica di controllo rigoroso di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio mediante la difesa del suolo, la prevenzione, la eliminazione di eventuali fattori di inquinamento atmosferico, ambientale, acustico ed elettromagnetico nel rispetto della salute e della qualità della vita dei cittadini.

Il Comune tutela e valorizza le aree di particolare rilievo ambientale e paesaggistico nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

ART. 11 SERVIZI SOCIO SANITARI

Il Comune eroga servizi gratuiti o a pagamento a favore di singoli e/o di gruppi, in particolare, assicura i servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, ai disabili, agli indigenti, compresi i soggetti extracomunitari residenti ed in regola con le norme di soggiorno, da disciplinare con apposito regolamento.

Concorre con l'Azienda Sanitaria Locale a garantire la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino e della intera comunità locale con particolare riferimento alla prevenzione ed alla promozione e al mantenimento del benessere fisico, psichico, relazionale ed ambientale della cittadinanza francavillese.

Esercita, altresì, le funzioni amministrative relative alla pubblicità sanitaria.

Attua, secondo le modalità previste dalle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio con particolare riguardo all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, monumentale ed ambientale promuovendo nel contempo anche la partecipazione alle attività relative di soggetti pubblici e privati.

Art. 12
ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la facoltà esclusiva di modificarli ed abrogarli.

La potestà regolamentare del Comune è esercitata in conformità della legge e dello Statuto.

I regolamenti, sono approvati con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

I regolamenti, una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio del Comune ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

I regolamenti sono norme giuridiche vincolanti per tutti gli organi del Comune e al Presidente del Consiglio, per quanto di competenza, spetta il controllo sulla loro corretta applicazione.

ART. 13
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia e di efficienza, nonché di pubblicità e di snellimento delle procedure sulla base delle modalità e termini previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno portato alla relativa determinazione.

Art. 14
INFORMAZIONE

Il Comune riconosce l'importanza dell'istituto dell'informazione e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e degli strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni e atti di particolare rilevanza Comunale garantendo le stesse opportunità alle forze politiche, sociali e culturali.

Annualmente il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale sull'attuazione del programma, organizza conferenze ed incontri, stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze in particolare cura la trasmissione dell'attività del C.C. attraverso le emittenti radiotelevisive.

Attua, inoltre, forme e mezzi di partecipazione ed informazione nei modi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento.

Nella sede comunale e in quella delle circoscrizioni sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

TITOLO II°
ORGANI COMUNALI

ART. 15
ORGANI COMUNALI

Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

La Giunta è organo di governo.

Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione e la rappresenta.

ART. 16
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato.

La durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

Il Consiglio Comunale rappresenta l'Intera Città ed esercita le potestà e regolamentari previste dalla legge, nonché adotta i provvedimenti generali attribuiti dallo Statuto.

Al Consiglio è riconosciuta autonomia funzionale e organizzativa con devoluzione di proprie risorse (finanziarie umane e di mezzi).

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei suoi componenti, le cause di ineleleggibilità, di incompetenza, di decadenza, di scioglimento e il loro stato giuridico sono regolati dalla legge.

Le norme relative al suo funzionamento sono contenute, per quanto non previsto dal presente Statuto, in apposito regolamento.

Tuttavia, per la validità di ogni seduta consiliare di 1ª convocazione deve essere presente almeno la metà dei componenti del C.C. (Sindaco + Consiglieri Comunali assegnati) ed in 2ª convocazione un terzo dei Consiglieri assegnati (dieci) con esclusione del Sindaco.

ART. 17
CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Ogni Consigliere ha diritto:

- a) di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- b) di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo;
- c) di ottenere tempestivamente dai competenti uffici del Comune e da aziende o enti strumentali da esso dipendenti informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, senza spesa alcuna;

Le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di cui al precedente comma sono disciplinati da apposito regolamento.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

Le indennità dei Consiglieri sono stabilite nell'ambito dei limiti fissati dalla legge in relazione alle funzioni e alle attività svolte.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal C.C. la relativa deliberazione.

Il Consigliere Comunale cessa dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato per dimissione o decadenza.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono dirette per iscritto al Consiglio ed acquisite al protocollo previa consegna al Segretario Generale.

Le dimissioni possono anche essere presentate in forma scritta e consegnate al Segretario Generale nel corso della seduta del Consiglio.

Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

In caso di mancata partecipazione a più di tre sedute consecutive, senza apposita, formale, giustificazione, il Presidente del Consiglio Comunale comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza.

Trascorsi infruttuosamente gg. 15 dalla notifica di tale comunicazione o in caso di giustificazioni respinte da parte del medesimo Organo Consiliare, viene adottato apposito provvedimento di decadenza adottato dallo stesso Presidente del Consiglio Comunale.

Il comportamento dei Consiglieri Comunale deve essere improntato alla imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, le competenze e le responsabilità degli Amministratori nonchè quelle proprie dei Dirigenti.

Il Consigliere Comunale, all'inizio del mandato è tenuto a rendere nota la propria situazione patrimoniale reddituale ed a trasmettere al Sindaco copia della dichiarazione annuale dei redditi. Di tali atti viene data idonea forma di pubblicità.

Al Consigliere e ai componenti della G.C. è assicurata l'assistenza processuale civile e penale in ogni grado di giudizio in conseguenza di fatti ed atti scaturiti dall'espletamento delle proprie funzioni salvo casi di conflittualità di interessi con il Comune.

ART. 18

IL CONSIGLIERE ANZIANO

È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell'art. 72, comma quarto, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, ai sensi dell'art. 7 comma settimo, della legge 25 marzo 1993 n. 81.

Il Consigliere Anziano, oltre a svolgere le incom-

benze previste dalla Legge e dagli articoli dello Statuto assume la Presidenza del Consiglio Comunale quando siano assenti o impediti il Presidente e il Vice Presidente.

Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tale funzione il Consigliere che, fra i presenti, risulti "anziano" secondo i requisiti precisati al precedente primo comma.

ART. 19

COMPETENZE CONSILIARI

Il Consiglio Comunale ha competenza sugli atti fondamentali indicati dalla legge costituiscono atti fondamentali di competenza del Consiglio:

a) l'approvazione degli accordi di programma per la definizione delle scelte programmatiche nonchè il controllo della loro attuazione nel caso specificato al punto 5) dell'art. 27 della legge 08-06-1990 n. 142;

b) la verifica della contabilità e della efficienza gestionale in sede di approvazione del Conto Consuntivo in attuazione delle funzioni di controllo politico amministrativo;

c) la nomina dei propri rappresentanti in seno a commissioni nelle quali è prevista la presenza delle minoranze;

d) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituti nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

e) l'approvazione del Regolamento, a maggioranza assoluta dei voti, dei componenti del C.C., che fissa le modalità per dotare il Consiglio Comunale dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie necessarie nonchè la individuazione della struttura umana e logistica incaricata del funzionamento del Consiglio Comunale;

f) la indizione di referendum consultivi abrogativi e propositivi in settori ricadenti nell'attività dell'Ente locale dovranno tenersi entro tre mesi dalla richiesta validata;

g) Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali;

- Regolamenti in generale, fatte salve le eccezioni di legge;
- Criteri generali per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Programmi annuali e pluriennali e relative variazioni;
- Conto consuntivo;
- Piani territoriali ed urbanistici;
- Piani particolareggiati e di recupero;
- Convenzioni con altri Comuni, con la Provincia, Regione e soggetti pubblici e privati;
- Costituzione e modificazione di forme associative;
- Istituzione, compiti e norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- Assunzione diretta dei pubblici esercizi;

- Costituzione di istituzioni e di Aziende Speciali;
 - Concessione dei pubblici esercizi;
 - Partecipazione del Comune a Società di capitali;
 - Convenzioni per l'affidamento di attività o servizi;
 - Istituzione e ordinamento dei tributi;
 - Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - Indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi (escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo);
 - Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate;
 - Appalti e concessioni (che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria Amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri Funzionari.
- h) ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

ART. 20 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti il Consiglio Comunale elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio, e un Vice Presidente, attribuendo loro, ai sensi della legge n. 26-5-1999 i poteri di convocazione e discussione dei lavori.

L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale.

La figura del Presidente del Consiglio deve assumere una marcata imparzialità rispetto alle forze politiche e non è legato da un rapporto di fiducia con il Sindaco, la Giunta Comunale e la maggioranza.

Nel caso in cui nessun Consigliere consegua la maggioranza prescritta si procede a nuova votazione, in una seduta successiva, e risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio Comunale.

L'elezione del Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ha luogo subito dopo, con votazione separata, e con le stesse modalità.

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale. Tuttavia, su proposta motivata di un terzo dei componenti il Consiglio Comunale, (Sindaco + Consiglieri assegnati) possono essere revocati dall'incarico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La votazione sulla proposta di revoca avviene a scrutinio segreto.

Al Presidente, che rappresenta il Consiglio Comunale, competono:

a) la convocazione e direzione dei lavori del Consiglio, nonché l'iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti richiesti;

b) la potestà di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni nonché le prerogative proprie dei Consiglieri e dei Gruppi Consiliari;

c) la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza;

d) l'allontanamento dall'auditorio riservato al pubblico, previ opportuni avvertimenti a mezzo dei Vigili Urbani presenti, di chiunque sia causa di disturbo o di disordine;

e) la scelta e la nomina degli scrutatori.

La convocazione e la presidenza della Conferenza dei Capigruppo.

Al Presidente del Consiglio compete l'indennità di funzione pari a quella dell'Assessore delegato o Vice Sindaco e gli sono assicurati, per il puntuale svolgimento delle funzioni di competenza e per l'utile raccordo con gli altri organi istituzionali, strutture e mezzi idonei.

ART. 21 FUNZIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto nel suo seno nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, il quale stabilisce l'ordine del giorno della seduta ed assicura adeguata, e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Il Consiglio Comunale si riunisce, in sessioni ordinarie monotematiche con cadenza trimestrale, in occasione di adempimenti relativi all'attività previsionale, programmatica, di rendicontazione e di verifica.

Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria dal Presidente del Consiglio che lo presiede, su richiesta del Sindaco ovvero su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. L'adunanza dovrà essere tenuta entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della richiesta e l'ordine del giorno dovrà contenere gli argomenti richiesti.

Nei casi di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno ventiquattrore; l'ordine del giorno deve essere limitato agli argomenti che rivestano tale carattere e le ragioni dell'urgenza devono essere motivate.

Per le questioni di particolare complessità e rilevanza sociale, su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, ovvero del Sindaco, il Presidente convoca il Consiglio limitatamente all'argomento richiesto entro i venti giorni.

La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere a disposizione dei Consiglieri sin dal momento della notifica dell'avviso di convocazione, l'argomento privo di documentazione non va trattato.

I lavori del Consiglio, a cui dovrà, essere garantita la massima pubblicità, devono svolgersi in orari che consentano la piena partecipazione del cittadino.

Le sedute del Consiglio Comunale non devono svolgersi, di norma, oltre le ore 24, salvo che non si deliberi in materia di bilancio nel qual caso la discussione può proseguire oltre la mezzanotte.

Tuttavia è nella facoltà del C.C., con voto unanime dei presenti, protrarre oltre la mezzanotte la discussione di un punto all'o.d.g. già avviato.

ART. 22 PERMESSI E LICENZE

I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti del Consiglio Comunale hanno diritto ad assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio.

Nel caso in cui il Consiglio si svolga in orario serale, il lavoratore ha diritto a non riprendere il lavoro prima delle ore 8.00 del giorno successivo.

Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre la mezzanotte, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal servizio per l'intera, giornata successiva.

Ai Consiglieri Comunali, lavoratori dipendenti pubblici, militari di leva richiamati, o che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge, ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni, al Presidente del C.C., ai Presidenti dei gruppi consiliari, spettano i permessi e le licenze e la retribuzione così come disciplinato dall'art. 24 della legge 3-08-1999, n. 265.

I lavoratori dipendenti facenti parte della G.C., delle Commissioni Consiliari delle Commissioni Comunali previste per legge, delle Conferenze dei Capigruppo hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Tale disposizione si applica anche nei confronti dei militari di leva, dei richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

Le assenze dal servizio in parola sono retribuite dal datore di lavoro e rimborsate dal Comune al netto dell'IVA, entro 30 gg. dalla richiesta.

I componenti della G.C., il Presidente del C.C., ed il Vice Presidente del nell'esercizio delle funzioni vicarie nonché i Presidenti dei gruppi (Capigruppo) hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di n. 24 ore lavorative al mese, elevato a 48 ore per i Sindaci.

Hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di n. 24 ore lavorative mensili se necessari all'espletamento del mandato.

Il Comune provvede a proprio carico, dando comunicazione al datore di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali previdenziali ed assicurativi per il Sindaco e, per gli Assessori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 22 della legge n. 265/1999.

Per gli stessi amministratori che non siano dipendenti, il Comune provvede al pagamento di una cifra forfettaria annuale, rateizzata per mese i cui criteri per la determinazione di tale quota saranno fissati con De-

creto dei Ministri dell'Interno e del Lavoro e previdenza sociale.

Le eventuali successive modifiche della predetta normativa saranno applicate direttamente senza preventiva modifica statutaria.

ART. 23 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni permanenti in numero non superiore a otto.

La composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento in modo da assicurare la presenza di ciascun gruppo consiliare con criterio proporzionale.

Le Commissioni permanenti hanno funzioni propulsive, consultive, preparatorie e referenti; per le questioni di particolare rilevanza civile e sociale, le Commissioni possono indire udienze conoscitive e predispongono incontri con organismi rappresentativi di membri delle Commissioni Consiliari Permanenti spetta l'indennità di presenza.

I pareri delle Commissioni sono preventivi ed obbligatori in tutte le materie di competenza del Consiglio.

Il Consiglio può istituire Commissioni speciali e di studio su materie che esulino dalle competenze delle Commissioni permanenti.

Possono essere istituite altresì Commissioni di controllo o di garanzia sull'attività dell'Amministrazione.

In questo ultimo caso il Presidente sarà nominato tra la minoranza.

I poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui al precedente comma sono disciplinati dall'apposito regolamento.

La istituzione di tale Commissione è deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, mentre la nomina dei membri è fatta dai gruppi consiliari.

Le Commissioni possono consultare le rappresentanze della società civile ed acquisire contributi ed apporti di enti ed associazioni, ordini e collegi professionali.

I Presidenti delle Commissioni sono eletti dal Consiglio.

In seno alle Commissioni sarà promossa la presenza di entrambi i sessi.

Il Consiglio Comunale istituisce la Commissione per la pari opportunità.

ART. 24 GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri, secondo le modalità del regolamento si costituiscono in gruppi che nel loro ambito eleggono rispettivamente il proprio Capogruppo e Vice Capogruppo da comunicare al Sindaco, per iscritto, entro 10 giorni dalla convalida degli eletti. Con la stessa procedura si segnalano le variazioni nella persona del Capogruppo o Vice Capogruppo.

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare.

La rappresentanza politica può essere costituita anche da un solo Consigliere nel caso la lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere ed assume, comunque, la denominazione di Gruppo.

Il Consigliere che nel corso del proprio mandato ritenga di uscire dal Gruppo di appartenenza, se non aderisce ad un altro Gruppo già presente in Consiglio, confluisce nel Gruppo misto, se esistente, costituito da non meno di tre Consiglieri.

In caso contrario, si dichiara indipendente senza potere partecipare alla Conferenza dei Capigruppo.

Durante il mandato i singoli Gruppi, hanno facoltà di indicare un nuovo Capogruppo.

La comunicazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri costituenti il Gruppo.

Nel caso in cui non si formi la maggioranza su una proposta verranno considerati Capogruppo e Vice i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze nella tornata elettorale in ordine decrescente.

ART. 25

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Allo scopo di assicurare il buon andamento dei lavori consiliari, viene istituita la Conferenza dei Capigruppo che costituisce l'Organo consultivo del Presidente e concorre a definire la programmazione delle riunioni per assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

Il Regolamento disciplina le modalità per il funzionamento.

Alla conferenza dei Capigruppo partecipa il Sindaco.

Essa si costituisce quale Commissione Consiliare Permanente e pertanto i suoi componenti godono delle disposizioni di cui all'art. 12 BIS "Permessi e licenze".

I Capigruppo Consiliari hanno il diritto di assentarsi con permesso retribuito per le riunioni della Conferenza dei Capigruppo.

In caso di frazionamento di un Gruppo Consiliare in parti che possono dar luogo a nuovi Gruppi, la parte numericamente maggiore può dichiarare di conservare la rappresentanza della propria lista di appartenenza, mentre gli altri o aderiscono ad altro Gruppo presente, se accettati, oppure possono entrare a far parte del Gruppo misto.

I singoli Gruppi comunicano per iscritto al Sindaco il nome del proprio Capogruppo e del Vice entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.

Con la stessa procedura si segnalano le variazioni della persona del Capogruppo e del Vice Capogruppo.

In mancanza di tale comunicazione, o nel caso di divergenze in seno al Gruppo, vengono considerati Capogruppo e Vice i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze nella tornata elettorale in ordine decrescente.

ART. 26

LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da otto Assessori.

Il Sindaco nomina con proprio atto gli Assessori secondo le modalità previste per legge e nel rispetto del principio della pari opportunità, ai sensi dell'art. 27 della legge 25 marzo 1993 n. 81, al fine di assicurare la presenza nella Giunta di entrambi i sessi.

La Giunta, collaborando con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune, attiva il programma e l'indirizzo politico-amministrativo, determinati dal Consiglio, mediante azione di promozione, di iniziativa e di amministrazione.

Riferisce annualmente entro il 31 gennaio al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma e dei singoli piani e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

È responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie funzioni attraverso deliberazioni collegiali e direttive ai dirigenti responsabili.

Gli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini di entrambi i sessi in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori nella prima seduta successiva alla elezione del Consiglio unitamente alla proposta degli indirizzi generali del governo, che devono essere discussi ed approvati dal Consiglio stesso con apposito documento.

Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e possono relazionare sui provvedimenti da loro proposti. Possono altresì intervenire per illustrare ulteriormente l'argomento rispondendo a specifiche richieste dei Consiglieri.

La Giunta dura in carica quanto il Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni sino alla proclamazione dell'elezione del nuovo Sindaco.

Il Sindaco può altresì conferire speciali attribuzioni a Consiglieri Comunali per la cura di specifiche problematiche senza che ciò comporti conferimento di delega.

ART. 27

INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

La carica di assessore è incompatibile con la Carica di consigliere Comunale.

Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore della rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina

ad Assessore ed al suo posto subentra, il primo dei non eletti della stessa lista.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Non possono essere nominati Assessori il Coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo nominato Assessore.

Per il Sindaco è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 28 COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune operando attraverso deliberazioni collegiali.

In particolare spetta alla Giunta:

a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;

b) proporre al Consiglio i regolamenti previsti dalle legge e dallo Statuto;

c) predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo che devono essere depositati presso la Segreteria Comunale almeno otto giorni prima della data prevista per la convocazione del Consiglio;

d) approvare i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee obiettive degli indirizzi deliberati dal Consiglio;

e) deliberare in materia di acquisti, alienazioni, accettazione, rifiuti, di lasciti o doni di beni mobili e di valori mobiliari nel rispetto delle modalità previste dal regolamento;

f) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

h) apportare le variazioni alle tariffe, per la fruizione dei beni e servizi, che non comportino modifica alla disciplina generale;

i) deliberare in materia di servitù di ogni genere e tipo;

l) deliberare in materia di locazione attive e passive;

m) deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di rinunce e transazioni che non impegnino, queste ultime, i bilanci degli esercizi successivi;

n) deliberare sulle concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali di durata, annuale;

o) deliberare le somministrazioni di fornitura di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie, sulla base dei regolamenti di contabilità e dei contratti purché non attribuite per legge ai dirigenti competenti;

p) effettuare storni dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa;

q) compiere comunque gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti, del Sindaco, del Segretario Generale e/o del Direttore Generale nonché dei Dirigenti.

ART. 29 ADUNANZE DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

L'avviso di convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno della seduta, è notificato, almeno due giorni prima, agli Assessori, al Segretario Generale, ai Funzionari Responsabili dei Settori e, inviato, per conoscenza, ai Revisori dei Conti ed ai Capigruppo Consiliari e al Presidente del Consiglio.

Il Segretario Generale o da chi ne fa le veci partecipa alle sedute per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e per la verbalizzazione di rito.

Alle sedute intervengono, ove richiesti, i Funzionari Responsabili dei Settori relativamente alle rispettive competenze.

Nei casi di urgenza e di necessità la convocazione della Giunta potrà effettuarsi anche in via breve con semplice comunicazione telefonica o telegrafica.

Con apposito regolamento sono dettagliatamente disciplinate le modalità e le procedure per l'esercizio dell'attività della Giunta.

ART. 30 IL SINDACO E LE SUE FUNZIONI

Il Sindaco rappresenta il Comune: assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

Prima di assumere le funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco nella prima seduta consiliare presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula di rito: "Giuro di osservare lealmente la costituzione italiana".

Il suo distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e della propria Città.

Egli esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Partecipa di diritto ai lavori di ogni commissione senza diritto di voto.

ART. 31 COMPETENZE DEL SINDACO

Appartiene alla competenza del Sindaco:

a) Nominare e revocare i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio;

b) Proporre al Consiglio gli indirizzi generali di Governo;

c) Convocare e presiedere la Giunta fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;

d) Rappresentare in giudizio il Comune;

e) Promuovere davanti all'Autorità Giudiziaria le azioni cautelari, petitorie e possessorie nonché, in via generale, quelle che rivestono carattere di urgenza salva approvazione della Giunta nella prima adunanza successiva;

f) Sovrintendere il funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti;

g) Modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Pubblici localizzati sul territorio, in casi di emergenza connessi con il traffico, e/o inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari circostanze per l'utenza;

h) provvedere, nei termini previsti dalla legge e sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

i) indire i Referendum comunali;

l) sospendere cautelativamente dal servizio, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento di disciplina, i dipendenti del Comune, applicare la censura nei confronti degli stessi e deferirli alla Commissione di disciplina, su proposta del Segretario Generale;

m) attribuire le funzioni di Messo Notificatore a dipendenti comunali;

n) promuovere e stipulare accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 08-06-1990 n. 142 salvo ratifica del C.C. nel caso previsto dal 5° comma dello stesso articolo;

o) vigilare sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale;

p) emanare le ordinanze in conformità della legge e dei regolamenti;

q) disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio;

r) promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che istituzioni e aziende speciali, appartenenti al Comune, e società di cui l'Ente la parte, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

s) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali.

In particolare, il Sindaco esercita le attribuzioni e le funzioni di vigilanza direttamente tramite il Dirigente del Settore, Comandante il Corpo di Polizia Municipale presso Uffici, servizi, istituzioni e società.

Gli Atti del Sindaco assumono la denominazione di "decreti" e di "ordinanze" nei casi di urgenza e necessità.

I decreti del Sindaco, come le ordinanze, sono pubblicati all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi e sono registrati, numerati e raccolti unitariamente a cura dell'Archivista presso l'Archivio Generale del Comune.

Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali (art. 36 D.P.R. 6-2-1981 n. 66) in tema di protezione civile.

Spetta altresì il compito, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti, armonizzare gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati sul territorio, con le esigenze generali e complessive degli utenti.

ART. 32

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

Al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, vengono attribuite dalla legge le seguenti funzioni:

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, di sanità e di igiene pubblica;

c) espletamento di compiti in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico con conseguente informazione al Prefetto;

e) informazione della popolazione su situazione di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8-12-1970 n. 996, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6-02-1981, n. 66.

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contigibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene pubblica, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Nelle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi previste ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni medesime nei quartieri e nelle frazioni.

Il Sindaco può altresì delegare al Segretario Generale, ai Dirigenti ed agli impiegati, funzioni di Ufficiale di Governo nei soli casi previsti dalle leggi.

ART. 33

FUNZIONI VARIE DEL SINDACO

Il Sindaco, al fine di assicurare la sua sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi, attribuisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice Sindaco.

A questi spetta l'indennità pari a quella del Presidente del Consiglio Comunale.

In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco, l'Assessore più anziano di età svolge le funzioni sostitutive.

Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale di Governo.

ART. 34 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Il Sindaco è eletto dai cittadini, a suffragio universale diretto secondo le disposizioni di legge, ed è membro del Consiglio Comunale.

Il Sindaco nomina gli Assessori tra cui un Vice Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, dandone comunicazione allo stesso Organo, nella prima seduta successiva alla elezione, da tenersi entro venti giorni dalla intervenuta proclamazione, unitamente alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il documento, contenente i nomi dei componenti della Giunta, l'indicazione del settore a ciascuno assegnato e le linee programmatiche predette, deve essere presentato al Segretario Generale almeno tre giorni prima della seduta consiliare e reso disponibile ai Consiglieri ed al pubblico.

Il Sindaco, al fine di una più efficiente gestione, può successivamente riassegnare i settori ai singoli Assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio nella prima seduta utile.

Entro 60 giorni dalla 1ª seduta del Consiglio neo-eletto il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

ART. 35 STATUS ED INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Il Comune riconosce e tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche, ad espletare il mandato ricevuto dagli elettori disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie nonché usufruendo di indennità e di rimborsi spese così come previsto dalla legge n. 265/1999.

Con riferimento a quanto stabilito dal presente articolo il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta Comunale, il Presidente del C.C. rivestono la qualifica di Amministratori.

Gli Amministratori Comunali nell'espletamento del loro incarico si attengono ai principi di imparzialità, buona amministrazione e separazione delle competenze con i dirigenti.

In particolare, i componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica edilizia, e di LL.PP. devono astenersi dall'esercitare attività profes-

sionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

A richiesta, gli Amministratori che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato se lavoratori dipendenti.

Per gli Amministratori, lavoratori dipendenti, che non abbiano chiesto l'aspettativa, l'indennità di funzione viene dimezzata.

Al Sindaco, a fine mandato, spetta una indennità pari ad una indennità mensile per ciascun anno di mandato.

È istituita, come a livello nazionale, l'anagrafe degli Amministratori.

I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni Consiliari.

In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

Il Consigliere Comunale può chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione purché tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Tale regime, se attuato, prevede l'applicazione di detrazione dell'indennità in caso di non giustificata assenza delle sedute degli organi collegiali.

Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista non è dovuto alcun gettone per la partecipazione alle sedute degli Organi Collegiali, comprese le Commissioni. Le indennità di missione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso Enti diversi ricoperti dalla stessa persona.

Criteri per la individuazione delle indennità di funzione e dei gettoni e di presenza sono i seguenti:

a) liquidazione del trattamento per categorie di Amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica dell'Ente nonché all'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione della indennità di funzione del Presidente del Consiglio equiparata a quella del Vice Sindaco, nonché degli Assessori e di quei Consiglieri che dovessero optare per l'indennità anziché per il gettone di presenza, sempre in rapporto alla misura della indennità stabilita inizialmente per il Sindaco che non può essere inferiore al trattamento economico fondamentale del Segretario Generale dell'Ente;

d) previsione della integrazione dell'indennità del Sindaco, a fine mandato, con una somma pari ad una indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.

Resta inteso che le indennità e i gettoni di presenza possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Giunta e di Consiglio.

Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare la quota predeterminata, dello stanziamento di bilancio per spese correnti fissata in rapporto alla dimensione demografica, dell'Ente dal

Decreto Ministeriale, previsto dal comma 9) dell'art. 23 della legge n. 265/99.

Tale possibilità resta esclusa nel caso in cui il Comune dovesse risultare in condizioni di dissesto finanziario.

ART. 36
RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI
MISSIONE

Gli Assessori che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati in aspettativa, non retribuita a richiesta, per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori sede, previa autorizzazione rispettivamente del Capo dell'Amministrazione e del Presidente del Consiglio Comunale, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione ai sensi dell'art. 1 - primo comma - e dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18-12-1973 n. 836 e per l'ammontare di cui al n. 2 della tabella A allegata alla stessa legge; spese liquidate con determinazione del Dirigente competente.

Si applica l'art. 35 - ter, dei D.L. 28-02-1983, n. 55 convertito in legge 26-04-1983, n. 131 come sostituito dal 2° comma dell'art. 25 della legge n. 265/1999.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5° della legge n. 265/99 gli oneri per i permessi retribuiti (retribuzione ed assicurazioni) sono a carico del Comune.

ART. 37
MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia deve essere motivata in apposito documento sottoscritto da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

La mozione di sfiducia deve essere presentata al Segretario Generale o a chi ne fa le veci e posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni della sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione venga approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 38
MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

Il Consiglio può promuovere la sfiducia costruttiva nei confronti degli Amministratori eletti dal Consiglio Comunale in seno ad aziende speciali o istituzioni dell'Ente.

Gli amministratori di aziende speciali o istituzioni

dell'Ente cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e deve contenere la proposta di nuova nomina.

La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

La discussione della mozione ha prevalenza sulle eventuali discussioni presentate dagli Amministratori interessati successivamente alla data di presentazione della mozione medesima.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione di nuovi amministratori.

ART. 39
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE,
DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO
DEL SINDACO

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto.

Il consiglio e la Giunta, rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della Legge 19-03-1990 n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18-01-1992, n. 16.

Le dimissioni presentate dal sindaco sono dirette per iscritto al Consiglio ed acquisite al protocollo comunale previa consegna al Segretario Generale il quale, tempestivamente e comunque nel termine di 48 ore ne dà comunicazione ai singoli Consiglieri.

Le dimissioni possono essere anche presentate in forma scritta e consegnate al Segretario Generale nel corso della seduta del Consiglio.

Trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione, le dimissioni al Sindaco diventano irrevocabili e producono lo scioglimento del C.C. con conseguente nomina di un Commissario.

Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

PARTE SECONDA
PARTECIPAZIONE

TITOLO I
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 40
VALORIZZAZIONE DELLE FORME,
ASSOCIATIVE

Il Comune riconosce la funzione sociale delle forme

associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, e nell'ambito delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, ne sostiene le relative attività mediante:

- 1) concessione di contributi finalizzati;
- 2) partecipazione alla gestione di servizi di rilevanza sociale e di progetti culturali;
- 3) richiesta di consulenza su questioni di loro interesse;
- 4) valorizzazione delle forme di volontariato ed attenta applicazione delle relative disposizioni di legge.

A tal fine il Comune istituisce l'Albo delle Associazioni di volontariato e culturali.

Al riguardo le Associazioni interessate, che non perseguono fini di lucro ed operano nel territorio Comunale, devono richiedere l'iscrizione mediante istanza formale a cui devono essere allegati lo Statuto, l'atto costitutivo ovvero l'atto da cui risulti la composizione dei relativi organi, nonché l'ultimo bilancio preventivo e consuntivo, questi ultimi da presentare annualmente.

Il Sindaco, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della istanza previa verifica dei requisiti prescritti, dispone l'iscrizione dell'Associazione nell'Albo Comunale.

Ad iscrizione avvenuta, i Rappresentanti delle ONLUSS presenti sul territorio comunale, concorrono con l'Amministrazione Comunale nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.

Ogni Assessorato, competente per le proprie materie, indice almeno annualmente una conferenza dei servizi ONLUSS, con le Associazioni di categoria, sindacali e degli utenti.

In sede di bilancio di previsione il Comune predisporrà il piano di riparto delle risorse di cui al punto 1) del 1° comma.

ART. 41

VALORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione per collaboratore, nella ricerca, progettazione e risoluzione di problemi sociali.

Principali organismi di partecipazione sono le Consulte di settori che, articolate per materia, devono ritenersi strumenti di collegamento tra società civile organizzata e le istituzioni.

La composizione, la rappresentanza ed il funzionamento sono stabiliti con regolamento.

ART. 42

FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

Il Comune per la gestione coordinata di funzioni e servizi, che non possono essere gestiti con efficienza direttamente, avverso, per la realizzazione di opere pubbliche o per interventi in opere e programmi coinvolgenti più livelli di governo, può utilizzare i seguenti strumenti previsti dalla legge n. 142/90:

- la convenzione con altri Comuni e/o con la Provincia;
- il consorzio tra Comuni e/o con la partecipazione della Provincia;
- l'accordo di programma con altre amministrazioni e soggetti pubblici.

ART. 43 CONVENZIONI

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono specificare i fini attraverso la precisazione delle funzioni e (o servizi oggetto delle stesse, la loro durata) le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto stabilito nella convenzione stessa, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni in dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti, alla sua scadenza.

Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio, o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Comuni e fra Comuni e Provincia, previa statuizione di un disciplinare apposito. Il Sindaco, in questo caso, informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti per le valutazioni, le azioni ed i provvedimenti che il Consiglio stesso deciderà di adottare.

ART. 44 CONSORZI

Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei Componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;

b) lo Statuto del Consorzio.

I rappresentanti del Comune in seno al Consorzio, che è dotato anche di un organo di revisione economico-finanziario, sono tenuti a riferire trimestralmente, con apposita relazione diretta al Consiglio Comunale, nell'attività svolta, sulla situazione economico finan-

ziaria e sullo stato di attuazione del servizio pubblico per la cui gestione è stato costituito il Consorzio.

ART. 45
ACCORDI DI PROGRAMMA

Per provvedere alla attuazione di opere e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco può promuovere la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività nonché per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate e una volta definito l'accordo di programma, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel BUR, se l'accordo determina variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal C.C. entro 30 gg. a pena di decadenza.

Se l'accordo di programma è promosso da altro soggetto pubblico, ove sussista l'interesse del Comune di Francavilla Fontana a partecipare alla realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo informandone la Giunta.

Per l'approvazione di progetti di OO.PP. comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei commi precedenti.

L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblici utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.

Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non avranno inizio entro tre anni.

ART. 46
INIZIATIVE DI CITTADINI SINGOLI
ASSOCIATI DI ORGANISMI E
FORMAZIONI SOCIALI

I cittadini, singoli od associati, gli organismi e le formazioni sociali, possono presentare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione Comunale dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi generali.

Il Consiglio Comunale, ai fini dell'esame sulla fondatezza delle istanze, petizioni e proposte, istituisce la Commissione per gli istituti di partecipazione, presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da un rappresentante segnalato da ciascun Gruppo Consiliare.

Essa si riunisce almeno una volta ogni sessanta giorni e invia competente il suo parere motivato.

L'Organo adito potrà adottare provvedimenti difformi, previa relazione motivata, non oltre la sua seconda seduta utile ovvero entro trenta giorni dalla ricezione, nel caso l'organo competente sia il Sindaco.

ART. 47
CONSULTAZIONE ED INIZIATIVA
POPOLARE - REFERENDUM

Il Consiglio Comunale può indire referendum di natura propositiva, consultiva ed abrogativa a maggioranza dei due terzi dei componenti del C.C.

Il referendum propositivo e abrogativo sono di iniziativa popolare.

L'iniziativa popolare del referendum si esercita, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, mediante la presentazione del tema oggetto del Referendum da parte di almeno un decimo degli elettori.

Al fine di accelerare l'opinione dei cittadini su questioni di notevole interesse sulle quali il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare, questo può indire referendum consultivi, o può disporre indagini, servendosi anche di istituti specializzati in quest'ultimo caso, secondo criteri e modalità definiti dal Consiglio stesso.

Il referendum è effettuato mediante consultazione elettorale alla quale sono chiamati i cittadini elettori.

Hanno diritto di voto i residenti che alla data di svolgimento del referendum abbiano compiuto, o compiano, il diciottesimo anno di età.

Al referendum consultivo in materia di tutela ambientale partecipano anche coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

I referendum devono riguardare questioni di notevole interesse e materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, e circoscrizionali; in ogni caso non è ammesso il referendum per questioni inerenti alla revisione dello Statuto, ai regolamenti Comunali, ai provvedimenti relativi al sistema tributario, alle delibere di bilancio, nonché agli atti di nomina, designazione ed elezione a incarichi di competenza del Comune e del personale dipendente.

Il referendum non può essere indetto entro l'anno antecedente la scadenza del Consiglio e prima che siano decorsi almeno 12 mesi dall'attuazione di altro precedente referendum.

Il giudizio di ammissibilità del referendum sarà espresso da una Commissione composta da un magistrato, designato dal Presidente del Tribunale, da un avvocato esperto in diritto amministrativo, designato dal Consiglio Comunale, dal Segretario Comunale e da due Consiglieri Comunali di cui uno appartenente alla minoranza.

Tale commissione dovrà insediarsi entro 30 giorni dal deposito della firma e concludere le operazioni di verifica entro i successivi 60 giorni.

La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se il quesito proposto ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.

Entro 60 gg. dalla proclamazione dei risultati ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.

Una proposta di referendum che non sia stata accolta, non può essere ripresentata prima dello scorrere di due anni.

ART. 48
DOVEROSITÀ DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa deve svolgersi in modo sollecito, semplice ed economico.

L'Amministrazione comunale deve disporre gli adempimenti strettamente necessari allo svolgimento dell'istruttoria, evitando il ricorso a forme complesse ed onerose.

Quando sono prescritte forme procedimentali, il procedimento è vincolato, oltre che al rispetto delle norme del presente Statuto, esclusivamente a quelle delle disposizioni che lo riguardano espressamente.

Ulteriori adempimenti possono essere previsti dall'Amministrazione Comunale solo per gravi e motivate esigenze manifestatesi nel corso del procedimento.

Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero sia iniziato di ufficio, l'Amministrazione Comunale deve concluderlo mediante l'emanazione di un atto esterno sindacabile dagli interessati.

Il regolamento disciplina i vari tipi di procedimento fissando, per ciascun tipo, il termine massimo entro il quale lo stesso deve concludersi con l'adozione di un provvedimento.

In materia elettorale, in particolare, è riconosciuto a ciascun elettore il diritto di fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune a meno che questi non abbia aderito alle azioni e ai ricorsi dall'elettore costituendosi in giudizio direttamente.

In materia ambientale (legge 349/1986) è riconosciuto alle associazioni di proiezioni ambientale il diritto di proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune in tema di danno ambientale.

ART. 49
OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

Ogni atto amministrativo scritto deve essere motivato.

La motivazione deve indicare i motivi essenziali, di diritto e di fatto, che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

La motivazione non è richiesta se le ragioni della decisione risultano da altro provvedimento dell'Amministrazione richiamato, nel testo dell'atto.

In tal caso assieme con l'atto che contiene la decisione deve essere comunicato all'interessato anche l'atto che si richiama.

ART. 50
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AVVIO
DEL PROCEDIMENTO

Il Comune, gli enti ed aziende dipendenti, ove non

sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, sono tenuti a comunicare, con le modalità stabilite dal successivo articolo, l'avviso del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.

Ove parimenti non sussistono le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi destinatari, la notizia dell'inizio del procedimento è fornita, con le stesse modalità, ai soggetti medesimi.

Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al successivo articolo con la pubblicazione ai sensi dell'art. 52.

ART. 51
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione di cui al precedente articolo devono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

La comunicazione deve essere data a mezzo posta o in forme più semplici, concordate con gli interessati e che comunque consentano di attestare il ricevimento della stessa.

ART. 52
PUBBLICITÀ DELLA INIZIATIVA

Nei casi in cui da un provvedimento possa derivare un rilevante pregiudizio a soggetti diversi dai destinatari, l'Amministrazione è tenuta a rendere nota l'iniziativa ed il procedimento mediante idonee forme di pubblicità.

ART. 53
INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici, collettivi o privati, al quale possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento, di propria iniziativa.

ART. 54
FORME DEL CONTRADDITTORIO

I soggetti che hanno avanzato istanza di avvio del procedimento, quelli di cui al precedente art. 50 e quelli intervenuti ai sensi del precedente art. 41 del presente Statuto hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione;
- c) di presentare documenti, memorie ed opposizioni

scritte che l'Autorità ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;

d) di chiedere di essere ascoltati dall'Autorità competente su fatti rilevanti fini della decisione.

In ogni caso, prima di decidere negativamente in ordine ad una richiesta, l'Amministrazione deve consentire, a chi l'ha avanzata, di illustrare per iscritto le sue ragioni.

L'Amministrazione può richiedere alla parte che siano esibiti, entro un termine congruo, documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 55

LIMITE AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Ad eccezione di quanto stabilito nell'articolo seguente, le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione nonché ai procedimenti tributari ed in materia di personale per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

ART. 56

ISTRUTTORIA PUBBLICA

L'adozione di strumenti urbanistici, di piani commerciali e di ogni altro provvedimento che determini l'esecuzione di opere pubbliche che incidano in modo rilevante sulla economia e sull'assetto del territorio, devono essere preceduti da istruttoria pubblica.

Alla ricognizione di tali atti si provvede con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

L'ufficio procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni per l'esame della iniziativa.

Alle riunioni possono partecipare, oltre ai promotori del procedimento, le Organizzazioni sociali e di categoria interessate.

Tutti coloro che vi abbiano interesse, anche di fatto possono far pervenire proposte ed osservazioni scritte.

La riunione è presieduta dal responsabile del procedimento che dà sommarie esposizione delle ragioni della iniziativa e degli intendimenti dell'Amministrazione.

Dà, quindi, la parola agli intervenuti, in ordine di richiesta.

Non è consentito l'intervento di più di un rappresentante per organizzazione salvo che, per particolari ragioni, il responsabile del procedimento non lo consenta.

È consentita una breve replica della seduta.

È steso un verbale in cui sono sinteticamente illustrate le posizioni espresse.

ART. 57

ACCORDI - RECESSI - CONTROVERSIE

In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 35, l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento nell'interesse pubblico, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenu-

to discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, la sostituzione di questo.

Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.

Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno del privato.

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Le disposizioni del presente articolo si osservano altresì, in quanto applicabili, per gli accordi che le Amministrazioni pubbliche possono concludere fra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune.

TITOLO II

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 58

DIRITTO DI ACCESSO

Il Comune riconosce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal relativo regolamento.

Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli enti ed aziende dipendenti nonché nei confronti di concessionari di pubblici servizi.

Il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni sindacali, di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate dal Regolamento di applicazione della legislazione statale (L. 241/1990).

ART. 59

LIMITI AL DIRITTO D'ACCESSO

Il diritto d'accesso è escluso per i documenti riservati per espressa individuazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata del Sindaco e dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi e imprese.

Deve essere, comunque garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro diritti.

Le categorie dei documenti formati dal Comune o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al primo comma, sono individuate con regolamento.

ART. 60
DIRITTO DEI CITTADINI ALLA
INFORMAZIONE

Il Comune deve svolgere le proprie funzioni osservando, salvo che la legge, il presente Statuto ed i regolamenti non dispongono altrimenti, il principio della pubblicità dei vari atti in ogni fase del procedimento e favorendo all'uopo idonei mezzi di informazione per il cittadino a mezzo dell'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP).

A tal fine, il regolamento individua mezzi efficaci di informazione, anche a mezzo stampa, per la pubblicità, con cadenza semestrale, delle attività, dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune istituisce l'Ufficio dei diritti di tutti i cittadini singoli o associati, al fine di garantire l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che, comunque, li riguardano.

TITOLO III
IL DIFENSORE CIVICO

ART. 61
IL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore Civico è il custode delle prerogative del cittadino e vigila sulla imparzialità e sul buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Spetta al Difensore Civico il controllo degli atti del Consiglio e della G.C. di cui all'art. 17 comma 38 della legge 127/1997.

Tale controllo viene esercitato nei limiti e con le modalità stabilite dal comma 3° dello stesso articolo.

ART. 62
ELEZIONE, DURATA E REVOCA DEL
DIFENSORE CIVICO

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale mediante la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Qualora nelle prime due votazioni non viene conseguita detta, maggioranza si procede all'elezione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati la votazione avviene a scrutinio segreto.

Il Difensore Civico viene eletto tra cittadini di pro-

va esperienza, moralità, professionalità, che abbiano maturato i quaranta anni di età e non superato i settanta.

I casi di incompatibilità e i motivi di ineleggibilità saranno previsti in apposito regolamento.

Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta; egli è funzionario onorario ed esercita la funzione in qualità di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Prima di assumere l'incarico giura davanti al Consiglio Comunale secondo la formula di rito.

Il Difensore Civico può essere destituito per gravi motivi, connessi con l'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta consiliare si procede all'elezione del nuovo Difensore Civico.

ART. 63
ATTRIBUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore Civico svolge indagini, richiede informazioni e chiarimenti agli uffici del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, può sollecitarne l'attività, segnalare le eventuali carenze, disfunzioni e irregolarità riscontrate nonché promuovere ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause.

Il cittadino, gli enti e le associazioni che abbiano avanzato istanze ovvero abbiano un diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso il Comune ed enti ed aziende da esso dipendenti possono chiedere, per iscritto, l'intervento del Difensore Civico per il rispetto dell'osservanza da parte degli organi amministrativi competenti nei termini fissati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Difensore Civico, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del provvedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni o per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

Esaurito tale esame, il Difensore Civico, d'intesa col funzionario, fissa un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al richiedente interessato, all'ufficio, all'assessore competente ed al Sindaco.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore Civico comunica al Sindaco ed alla Giunta l'inadempienza riscontrata per i provvedimenti di merito.

ART. 64
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Al Difensore Civico viene assegnato un ufficio con personale adeguato per lo svolgimento delle sue funzioni.

L'Ufficio del Difensore Civico ha il compito di raccogliere reclami e segnalazioni dei cittadini su inefficienze o irregolarità dei servizi, anche se non gestiti direttamente dal Comune.

ART. 65
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ
DEL DIFENSORE CIVICO

Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Difensore Civico deve presentare una dettagliata relazione al Consiglio Comunale sull'attività svolta segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità.

Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può presentare in qualsiasi momento relazioni al Consiglio Comunale.

ART. 66
INDENNITÀ

Al Difensore Civico competono indennità, pari al settanta per cento dell'indennità di carica spettante al Sindaco, oltre il rimborso, delle eventuali spese a norma di legge.

PARTE TERZA
ORGANIZZAZIONE

TITOLO I°
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

ART. 67
CRITERI

L'attività amministrativa si informa al principio in base al quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è riservata alla sfera burocratico-dirigenziale.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è fondata sui seguenti criteri:

- a) suddivisione per settori di intervento, corrispondenti a materie omogenee ed interrelate;
- b) programmazione attraverso progetti e piani operativi per il perseguimento di obiettivi prestabiliti che devono essere perseguiti entro termini adeguati ed ispirati a principi che consentano una costante verifica in relazione ai bisogni sociali;
- c) flessibilità delle strutture operative per fronteggiare efficacemente gli impegni e gli adempimenti previsti dai progetti e dai piani operativi in esecuzione della programmazione politico-amministrativa.

L'assegnazione dei dipendenti alle singole strutture deve soddisfare esigenze di funzionalità e di piena utilizzazione delle unità operative allo scopo, anche, di costituire gruppi di lavoro che esprimano una pluralità di capacità tecnico-professionali, attitudini ed esperienze per l'attuazione dei progetti e piani operativi;

d) partecipazione dei dipendenti al processo di produttività sociale e loro coinvolgimento alla definizione delle funzioni ed alla verifica della corrispondenza dei risultati rispetto agli obiettivi.

L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del Personale attraverso programmi

di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari;

e) partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione mediante presentazione di proposte per l'adeguamento degli uffici e servizi agli obiettivi della programmazione e del decentramento;

f) organizzazione di un sistema informativo che assicuri la circolazione delle informazioni sia all'interno dell'Amministrazione Comunale, sia tra quest'ultima e il sistema urbano;

g) realizzazione, anche in associazione con altri enti, di un permanente sistema di formazione, aggiornamento, qualificazione del personale con criteri essenzialmente pratici ed operativi, avvalendosi delle competenze interne e di apporti didattici e, ove occorra, organizzativi esterni.

ART. 68
STRUTTURE

La struttura organizzativa del Comune è ordinata:

a) in settori, che costituiscono organismi di massima dimensione in quanto centri di responsabilità operativa in area di intervento corrispondente a problemi omogenei e di ricomposizione di tutte le competenze funzionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;

b) nell'ambito di ciascun settore, in "servizi", la cui attività è finalizzata ad interventi nei limiti di una specifica materia ed, ove occorra, in "unità operative" intese come strutture di concreta erogazione del servizio o Uffici e Unità di progetto.

Alla direzione dei settori è preposto personale dirigenziale che riveste funzioni apicali.

ART. 69
FUNZIONE DIRIGENZIALE

La funzione dirigenziale è finalizzata all'attivazione dei programmi di sviluppo economico e sociale del Comune in conformità agli indirizzi politico - amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

L'esercizio della funzione dirigenziale, diretto ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente nell'ambito della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, è caratterizzata da:

- preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi apporti interdisciplinari; collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche; utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;
- piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate;
- diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, delle decisioni assunte, delle disposizioni impartite e delle determinazioni adottate nell'esercizio delle rispettive funzioni nonchè del conseguimento dei risultati in termini di rapporto tra quelli proposti dall'Ente e quelli raggiunti.

Le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti sono fissati dalla legge e dai regolamenti e in particolare dall'art. 51 della legge n. 142/90 come rinnovato dalla legge n. 127/97 e come sostituito dall'art. 21 - 13° comma - della legge n. 191/98.

Spetta ai dirigenti esprimere i pareri di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo.

Spettano altresì ai dirigenti i settori comunali la gestione amministrativa dell'Ente, e, cioè:

- la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- l'attività istruttoria e preparatoria delle decisioni degli organi politici mediante pareri, documenti, schemi di provvedimenti e di contratti;
- la predisposizione di strumenti (budget, rapporti per controllo di gestione) per realizzare gli indirizzi e verificare gli obiettivi assegnati;
- l'organizzazione e gestione delle risorse umane in particolare l'autorizzazione a prestare lavoro straordinario al personale assegnato al settore, l'adozione degli atti di gestione dello stesso personale e l'attribuzione dei trattamenti economici accessori;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- la individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi nell'ambito del rispettivo settore ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;
- la razionalizzazione, standardizzazione e semplificazione delle procedure e dei metodi di lavoro;
- il controllo e la verifica dei risultati dell'attività svolta da ogni collaboratore e da ogni Ufficio e/o servizio;
- la costante diffusione delle informazioni relative agli obiettivi assegnati dagli organi elettivi, dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o altri provvedimenti analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, da direttive del Sindaco e dalla Giunta, ivi comprese le autorizzazioni amministrative e le concessioni edilizie;
- l'emissione di ordinanze con la sola eccezione di

quelle riservate alla competenza del Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo;

- gli atti di competenza del Sindaco che questi abbia eventualmente delegato ai Dirigenti.

ART. 70 DIRIGENZA

I dirigenti organizzano e dirigono le strutture operative alle quali sono preposti, studiano ed esaminano gli aspetti di natura giuridico-amministrativo, economico-sociale e tecnico-scientifica, attinenti alle materie di propria competenza; elaborano relazioni, proposte, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.

Spettano altresì ai Dirigenti:

- l'amministrazione in relazione agli atti programmatici, degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni delle strutture organizzative cui sono preposti;
- l'adozione di atti di rilevanza esterna che la legge, lo Statuto e i Regolamenti espressamente non riservano agli Organi istituzionali;
- l'esecuzione nell'ambito delle materie di competenza, delle deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e la firma dei relativi atti;
- l'emanazione, nell'ambito della struttura cui sono preposti, di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
- l'adozione di tutti gli atti necessari nei confronti del Personale, ivi compresi quelli conseguenti alla verifica, di insufficiente rendimento, di eventuale esubero, nonché di mancato rispetto dell'orario di lavoro e dei doveri di Ufficio;
- la valutazione, agli effetti della determinazione dei trattamenti economici accessori, dell'apporto partecipativo di ciascun dipendenti ai fini della produttività e del rendimento dei servizi assicurati nonchè dello svolgimento effettivo di attività disagiate, pericolose o dannose per la salute e di quant'altro connesso con la corresponsione del salario accessorio nell'ambito dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva a livello decentrato.

ART. 71 CONFERENZA DEI DIRIGENTI

È istituita la Conferenza dei Dirigenti che è presieduta e convocata dal Direttore Generale (se nominato) nonchè dal Segretario Generale per quanto di competenza.

La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni dell'organizzazione del lavoro.

I verbali delle riunioni presiedute dal Segretario Generale e/o dal Direttore Generale sono da questi trasmessi alla Giunta.

**ART. 72
RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI**

Fermo restando la responsabilità disciplinare, civile, penale e amministrativo-contabile prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni sottoposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta.

Essi sono, altresì, responsabili direttamente della regolarità tecnica, contabile, amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici e delle attività cui sono preposti.

Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi formulati dagli organi competenti e regolarmente finanziati in termini di giuridica concretezza economica, nonché del rispetto dei termini degli adempimenti procedurali di ogni singolo provvedimento.

I risultati negativi eventualmente rilevati sulla organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili sia ai fini dell'incarico di direzione delle aree funzionali sia per l'avvio di formali contestazioni degli addebiti e dei consequenziali provvedimenti.

**ART. 73
DIVIETO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA ESTERNA**

Il dipendente comunale non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con il Comune.

Il Sindaco, previo parere del Segretario Generale c/o del Direttore Generale e del dirigente del settore può autorizzare i dipendenti ad effettuare in favore di altri Enti Pubblici prestazioni retribuite per consulenze amministrative e tecniche, perizie e collaudi compatibilmente con le esigenze e i compiti dell'ufficio.

L'autorizzazione non è richiesta qualora le prestazioni professionali sono rese allo stesso Ente di appartenenza; l'Amministrazione Comunale privilegia l'utilizzo dei ruoli professionali dei dipendenti anche attraverso il conferimento di incarichi singoli o in équipe. Per tali incarichi saranno riconosciuti i compensi incentivanti entro i limiti previsti dall'art. 6, comma 3° della legge 127/97.

**ART. 74
IL SEGRETARIO DEL COMUNE**

Il Segretario Comunale, è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Può essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato previa delibera della Giunta Comunale per violazioni di doveri di ufficio.

Spettano al Segretario gli altri compiti previsti dalla legge ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 127/1997 ed, in particolare:

a) coadiuva il Sindaco assolvendo compiti di consulenza giuridico-amministrativa circa lo svolgimento delle attività comunali e, a tal fine, compie anche, su incarico del Sindaco, studi, verifiche e controllo, sui risultati dei quali riferisce al Sindaco stesso;

b) provvede a curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e di ogni altro provvedimento;

c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

d) può rogare tutti i contratti in cui l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

e) provvedere alla registrazione, trascrizione e comunicazione, nei casi previsti dalla legge, degli atti indicati alla lettera precedente ed alla tenuta dello speciale repertorio dei contratti;

l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

**ART. 75
IL DIRETTORE GENERALE**

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi dell'Ente, che segue le direttive del Sindaco e che sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli attuali di efficacia e di efficienza, sui quali sarà valutato.

Compete, in particolare, al Direttore Generale la proposta del P.E.G. (D.Lgs n. 77/95) e la verifica sulla sua puntuale attuazione.

Al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i Dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario.

Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.

Nel caso in cui non sia stato nominato un Direttore Generale le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale del Comune.

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Le funzioni specifiche sono previste e disciplinate dal Regolamento dall'ordinamento degli Uffici e dei servizi.

**ART. 76
IL VICE SEGRETARIO DEL COMUNE**

È istituita in pianta organica la figura del Vice Se-

gretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento.

Coadiuvando il Segretario Comunale nei lavori delle sedute del Consiglio e della Giunta.

Spettano al Vice Segretario, oltre ai compiti di cui ai precedenti commi, la titolarità e la direzione di una struttura della massima dimensione definita con l'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

TITOLO II^o **IL CONTROLLO INTERNO**

ART. 77 **IL CONTROLLO ECONOMICO E DI GESTIONE**

Il Comune, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, introduce nel sistema gestionale forme di controllo interno.

A tal fine il regolamento:

- definisce i controlli economici e di gestione che ogni dirigente deve assicurare nonché le caratteristiche delle informazioni che questi devono fornire a predeterminate scadenze;
- prevede la trasmissione al Consiglio in aggiunta ai documenti di programmazione e di bilancio richiesti dalla legge, di rapporti di gestione contenenti gli elementi analitici sull'efficacia dei servizi e sugli interventi dell'Amministrazione Comunale;
- individua i servizi per i quali si richiede una contabilità economica e, in generale, le procedure di contabilizzazione ed i piani dei conti in grado di soddisfare le esigenze della contabilità finanziaria per i servizi con prestazioni a terzi;
- dispone specifiche contabilità analitiche;
- individua l'apposito ufficio, anche a livello di staff, preposto alla responsabilità del sistema di controllo di gestione e di elaborazione di periodici rapporti di sintesi sull'andamento dei servizi.

ART. 78 **I REVISORI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

Il Collegio stesso propone provvedimenti e misure da adottarsi al fine del conseguimento di una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Può essere in merito sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni Consiliari Permanenti.

Il Collegio, nell'esercizio delle sue funzioni può disporre ispezioni, acquisire documenti e convocare di-

rigenti ed impiegati, appartenenti al Comune o alle istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere; altresì può sentire i rappresentanti del Comune in qualsivoglia ente, istituto o azienda a cui il Comune eroghi contributi.

I Revisori altresì svolgono le particolari funzioni attribuitegli dalla legge e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni.

Il compenso da corrispondere ai Revisori viene determinato, a norma di legge, contestualmente alla relativa nomina.

Il Regolamento di contabilità disciplina la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 79 **PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO**

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

La redazione degli atti citati deve essere effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprendente l'elencazione specifica di ciascuna opera a investimento incluso nel piano con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione nonché il piano finanziario.

Il Consiglio Comunale approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Nelle adunanze di 2^a convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano può essere posto in votazione soltanto se sia presente al momento della stessa la maggioranza assoluta dai Consiglieri in carica.

TITOLO III **LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E LE FORME DI COLLABORAZIONE E DI COOPERAZIONE**

ART. 80 **EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI**

Spetta al Comune provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, alla gestione dei servizi pubblici per produzione di beni, servizi ed attività dirette a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

La legge individua i servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune.

Il Comune può gestire i servizi pubblici con le seguenti forme:

a) in economia, nel caso in cui, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno creare una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi nel caso che sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) per l'esercizio dei servizi sociali non aventi a mezzo di istituzione, rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico, preferibilmente locale, allorché sussista l'opportunità della partecipazione di altri soggetti pubblici o privati all'espletamento del servizio, in relazione alla natura dello stesso.

Le deliberazioni del Consiglio con le quali si determinano le forme di gestione dei servizi pubblici, come sopra stabilite, sono corredate da una relazione del collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti economici e finanziari della proposta.

È istituita la conferenza dei servizi locali da indirsi entro il mese di aprile di ogni anno allo scopo di verificare l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati dal Comune e dagli altri enti operanti nel territorio.

Il Consiglio Comunale valuta le risultanze della conferenza.

ART. 81 GESTIONE IN ECONOMIA

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una Istituzione o di un'Azienda speciale.

Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la, più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazione, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 82 LA CONCESSIONE A TERZI

Il Consiglio Comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare, senza pregiudizio per il personale interessato, la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente

attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 83 AZIENDE SPECIALI

Per la gestione di servizi che presentano particolari caratteristiche, il Comune può valersi di aziende speciali che rappresentano enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal C.C.

Gli organi dell'azienda speciale sono:

a) Il Consiglio di Amministrazione;

b) Il presidente;

c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da sei membri eletti dal Consiglio Comunale fra persone eleggibili alla carica di Consigliere Comunale e che siano in possesso di requisiti tecnici specifici in ragione delle funzioni svolte dall'azienda.

Lo statuto dell'azienda precisa i requisiti che debbono possedere i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente; le modalità per la verifica dei requisiti e per la presentazione delle candidature, le modalità del voto che devono assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Il presidente è eletto dal Consiglio Comunale prima e nella stessa seduta della elezione degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono prorogate fino alla elezione dei successivi organi.

Il Direttore dell'azienda speciale è nominato in base alle disposizioni dello Statuto dell'azienda stessa, che può prevedere la figura del vice direttore.

Il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge o comprovata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri Comunali ed approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

Alla sostituzione dei componenti revocati si provvede nella stessa seduta in cui si è proceduto alla revoca.

I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende sono approvati dal Consiglio Comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo del Comune.

Lo statuto disciplina le modalità per il coordinamento della contabilità e dei bilanci del Comune e dell'azienda, e prevede forme autonome di verifica gestionale nonché un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenze economica, di certificazione di bilancio.

Nella composizione degli Organi delle aziende speciali sarà promossa la presenza di entrambi i sessi per il conseguimento della parità tra uomo e donna.

ART. 84 L'ISTITUZIONE

Per l'esercizio di servizi sociali il Comune può prevedere la costituzione di un apposita istituzione, organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

Gli organi della istituzione sono:

a) Il Consiglio di Amministrazione;

b) Il Presidente;

c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

L'istituzione deve informare la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da sei membri ed è eletto, su proposta del Sindaco, dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti; dura in carica cinque anni e, comunque, sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto, su proposta del Sindaco, dal Consiglio Comunale, prima e nella stessa seduta dell'elezione degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

I requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, le modalità per la verifica dei requisiti e per la presentazione delle candidature, le modalità di voto, che devono assicurare la rappresentanza della minoranza, sono precisati nel regolamento del Consiglio Comunale.

La revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con la stessa procedura della elezione e solo per gravi violazioni di legge o comprovata inefficienza.

Alla sostituzione dei Componenti revocati si provvede nella stessa seduta in cui si è proceduto alla revoca.

Il Direttore della istituzione ed il necessario restante personale sono assegnati dal Comune sulla base dei programmi di attività deliberati dall'istituzione medesima e approvati dal Consiglio Comunale.

ART. 85 IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE

Ai fini di cui al precedente articolo, il Comune che abbia deliberato la costituzione della istituzione, provvede a:

a) determinarne finalità e indirizzi;

b) conferire il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili e dal capitale finanziario;

c) adottare apposito regolamento per la disciplina del funzionamento degli organi, della organizzazione interna ispirandosi ai criteri dettati dallo statuto per l'ordinamento degli uffici comunali, della erogazione dei servizi e di quant'altro concerne la struttura e l'attività della istituzione;

d) approvare lo schema di regolamento di contabilità;

e) dotare l'istituzione del personale necessario al raggiungimento delle finalità della istituzione medesima.

Il Comune esercita la vigilanza sulla istituzione mediante l'apposito assessorato al ramo e con l'intervento del responsabile della competente struttura organizzativa del Comune, riferendone periodicamente al Consiglio Comunale, ai fini della verifica dei risultati di gestione e di quanto altro si rendesse necessario.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita, nei confronti della istituzione, le medesime attività e gli stessi poteri che svolge nei confronti del Comune.

Art. 86 LE SOCIETÀ PER AZIONI

Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Tali società possono anche assumere la forma di Società Consortili per Azioni.

Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della Società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

Nella Società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Francavilla Fontana e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia.

Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla Società.

Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco.

ART. 87 FORME DI COLLABORAZIONE E DI COOPERAZIONE

Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni ed ai

fini dell'assolvimento ottimale dei servizi, individua, oltre a quelle già precisate nei precedenti articoli, altre forme di gestione dei servizi pubblici ispirate al principio associativo e di cooperazione, sia per i rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

Le forme associative e di cooperazione sono finalizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi.

ART. 88 LE CONVENZIONI

Il Comune, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia.

Le convenzioni possono avere ad oggetto qualsiasi funzione o servizio che per la loro natura non richiedano il ricorso a più complessive forme di cooperazione.

Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rispettivi rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 89 I CONSORZI

Il Consorzio può essere costituito, con la partecipazione di più enti locali per la gestione associata di uno o più servizi pubblici che per il carattere funzionale o per caratteristiche dimensionali esigono una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata.

Il Consorzio è ente strumentale dotato di personalità e di autonomia amministrativa; per la istituzione ed il funzionamento dello stesso, si applicano le norme di legge nonché quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

La costituzione del Consorzio avviene mediante l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dello Statuto e di una convenzione.

La convenzione dovrà prevedere, oltre la durata, i fini, le forme di consultazione e le quote di partecipazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, anche la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.

ART. 90 ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento che per la loro fisionomia si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di gover-

no.

Al fine di cui al precedente comma, gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere delle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati da un collegio, composto a norma di legge.

I rappresentanti del Comune nel collegio di cui al precedente comma riferiscono sull'attività svolta al Consiglio Comunale in occasione della sessione di esame del conto consuntivo.

Il Comune, al fine di verificare, attraverso l'istituto dell'accordo di programma, la possibilità di soluzione di problemi di notevole impegno economico a carattere intercomunale, indice una conferenza programmatica annuale intercomunale.

NORME TRANSITORIE

ART. 91 ENTRATA IN VIGORE

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale lo Statuto deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Sino a tale data, limitatamente alle materie in esso disciplinate, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

Sino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti in quanto compatibili con la legge e lo Statuto.

Salvo quanto disposto dal 1° comma dell'art. 59 della legge 8-6-1990 n. 142, i regolamenti devono essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

Il presente testo non è suscettibile di modificazioni se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dalla sua ultima modificazione.

Nessuna modifica al medesimo testo può essere apportata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel semestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.

ART. 92

Lo Statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le modalità di legge, sarà divulgato ed illustrato nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune mediante modalità concordate con le autorità scolastiche.

INDICE**PARTE PRIMA - ORDINAMENTO****TITOLO I°****PRINCIPI FONDAMENTALI:**

- ART. 1 - II COMUNE
- ART. 2 - TERRITORIO
- ART. 3 - RAPPRESENTANZA
- ART. 4 - LO STATUTO
- ART. 5 - FINALITÀ DEL COMUNE
- ART. 6 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
- ART. 7 - LE FUNZIONI
- ART. 8 - PROGRAMMAZIONE
- ART. 9 - SVILUPPO ECONOMICO
- ART. 10 - ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
- ART. 11 - SERVIZI SOCIO SANITARI
- ART. 12 - ATTIVITÀ REGOLAMENTARE
- ART. 13 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
- ART. 14 - INFORMAZIONE

TITOLO II°**ORGANI COMUNALI:**

- ART. 15 - ORGANI COMUNALI
- ART. 16 - II CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 17 - I CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 18 - II CONSIGLIERE ANZIANO
- ART. 19 - COMPETENZE CONSILIARI
- ART. 20 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 21 - FUNZIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE
- ART. 22 - PERMESSI E LICENZE
- ART. 23 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E COMMISSIONI SPECIALI
- ART. 24 - GRUPPI CONSILIARI
- ART. 25 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
- ART. 26 - LA GIUNTA COMUNALE
- ART. 27 - INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
- ART. 28 - COMPETENZE DELLA GIUNTA
- ART. 29 - ADUNANZE DELLA GIUNTA
- ART. 30 - IL SINDACO E LE SUE FUNZIONI
- ART. 31 - COMPETENZE DEL SINDACO
- ART. 32 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE
- ART. 33 - FUNZIONI VICARIE DEL SINDACO
- ART. 34 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
- ART. 35 - STATUS ED INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
- ART. 36 - RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE
- ART. 37 - MOZIONE DI SFIDUCIA
- ART. 38 - MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

- ART. 39 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

PARTE SECONDA - PARTECIPAZIONE**TITOLO I°****GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE:**

- ART. 40 - VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE
- ART. 41 - VALORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 42 - FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE
- ART. 43 - CONVENZIONI
- ART. 44 - CONSORZI
- ART. 45 - ACCORDI DI PROGRAMMA
- ART. 46 - INIZIATIVE DI CITTADINI SINGOLI ASSOCIATI DI ORGANISMI E FORMAZIONI SOCIALI
- ART. 47 - CONSULTAZIONE ED INIZIATIVA POPOLARE - REFERENDUM
- ART. 48 - DOVEROSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 49 - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
- ART. 50 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
- ART. 51 - CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
- ART. 52 - PUBBLICITÀ DELLA INIZIATIVA
- ART. 53 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO
- ART. 54 - FORME DEL CONTRADDITTORIO
- ART. 55 - LIMITE AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
- ART. 56 - ISTRUTTORIA PUBBLICA
- ART. 57 - ACCORDI - RECESSI - CONTROVERSIE

TITOLO II°**ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

- ART. 58 - DIRITTO DI ACCESSO
- ART. 59 - LIMITI AL DIRITTO D'ACCESSO
- ART. 60 - DIRITTO DEI CITTADINI ALLA INFORMAZIONE

TITOLO III°**IL DIFENSORE CIVICO**

- ART. 61 - IL DIFENSORE CIVICO
- ART. 62 - ELEZIONE, DURATA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO
- ART. 63 - ATTRIBUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO
- ART. 64 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

- ART. 65 - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DEL DIFENSORE CIVICO
ART. 66 - INDENNITÀ

PATE TERZA - ORGANIZZAZIONE

**TITOLO I°
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO**

- ART. 67 - CRITERI
ART. 68 - STRUTTURE
ART. 69 - FUNZIONE DIRIGENZIALE
ART. 70 - DIRIGENZA
ART. 71 - CONFERENZA DEI DIRIGENTI
ART. 72 - RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI
ART. 73 - DIVIETO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA ESTERNA
ART. 74 - IL SEGRETARIO DEL COMUNE
ART. 75 - IL DIRETTORE GENERALE
ART. 76 - IL VICE, SEGRETARIO DEL COMUNE

**TITOLO II°
IL CONTROLLO INTERNO**

- ART. 77 - IL CONTROLLO ECONOMICO E DI GESTIONE
ART. 78 - I REVISORI

- ART. 79 - PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

**TITOLO III°
LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E LE
FORME DI COLLABORAZIONE E DI
COOPERAZIONE:**

- ART. 80 - EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
ART. 81 - GESTIONE IN ECONOMIA
ART. 82 - LA CONCESSIONE A TERZI
ART. 83 - AZIENDE SPECIALI
ART. 84 - L'ISTITUZIONE
ART. 85 - IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUZIONE
ART. 86 - LE SOCIETÀ PER AZIONI
ART. 87 - FORME DI COLLABORAZIONE E DI COOPERAZIONE
ART. 88 - LE CONVENZIONI
ART. 89 - I CONSORZI
ART. 90 - ACCORDI DI PROGRAMMA

**NORME TRANSITORIE - ENTRATA IN
VIGORE**

- ART. 91 -
ART. 92 -
INDICE